



TRIBUNALE di ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Antonino La Malfa	Presidente
dott. ssa Angela Coluccio	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

Premesso che

-) che SERVIZI CINEMA ROMA S.r.l. , già COMBO PRODUZIONI S.R.L., con ricorso depositato in data 8.11.2022 ha chiesto

- la concessione del termine *ex art 161 co 6 l.f.* per la presentazione della domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione *ex art 182 bis l.f.* , deducendo l'applicabilità della disciplina di cui al r.d. n. 267/1942 in ragione della pendenza dell'istanza di fallimento a suo carico depositata prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 14/2019 (di seguito anche CCII) e della conseguente prevalenza della disciplina regolatrice della domanda anteriore;
- in subordine, la qualificazione della propria domanda " *...anche ai sensi degli artt. 44 e ss. CCII con contestuale istanza di concessione delle misure protettive ex art. 54 CCIP* " ;

-) con decreto del 14.12.2022, ritenuta la procedura epigrafata soggetta *ex art 390 co 1 e 2 CCII* alla nuova disciplina del codice della crisi , è stato assegnato alla ricorrente *ex art 44 co 1 CCII*, termine fino al 9 gennaio 2023 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure della domanda di omologazione del piano di

dottssa Carmen Bifano

Tribunale di Roma
XIV sez civile - fallimentare

ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII;

-) in accoglimento di istanza della ricorrente, con successivo decreto in data 11.01.2023 il suddetto termine è stato prorogato fino al 10.03.2023;

-) con atto in data 10.03.2023, di rinuncia al suddetto ricorso, la ricorrente ha chiesto l'archiviazione/ estinzione della procedura epigrafata, esponendo di aver ottenuto dai creditori rappresentanti il 99% dell'intero passivo societario la disponibilità a definire stragiudizialmente ogni posizione debitoria, di non trovarsi più, per l'effetto, in stato di crisi e di voler procedere alla predisposizione di un piano attestato ex art 56 CCII.

Rilevato

-) che all'udienza del 29 03 2023 la ricorrente ha ribadito la rinuncia all'istanza di accesso a strumento di risoluzione della crisi e l'ufficio del Pm non ha assunto alcuna iniziativa;

Considerato

-) che alla stregua dell'art 43 CCII " *1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volonta' di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale*";

-) che dunque, in mancanza di iniziative dei soggetti legittimati, debba essere dichiarata estinta la procedura epigrafata ex art 43 CCII;

p.t.m.

visto l'art. 43 CCII.;

dichiara

estinta la procedura in epigrafe promossa da SERVIZI CINEMA ROMA S.r.l. , già COMBO PRODUZIONI S.R.L., con ricorso depositato in data 8.11.2022.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e al registro delle imprese ex art 43 co 3 CCII .

Roma, 5.04.2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

Roma, il 6/4/23

Il Cancelliere Esperto
Giuseppe Fabrizio Zito

dottssa Carmen Bifano

2 di 2

Il Presidente
dott. Antonino La Malfa

Tribunale di Roma
XIV sez civile - fallimentare